



Trasmessa esclusivamente via PEC

Spett.li
Provincia di LECCE
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

e.p.c. **COMUNE DI TAVIANO**
protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it

ASL Lecce Area Sud - SISP e SPESAL
sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
spesalsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESAGGIO
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

BRI.ECO. srl
brieco.srl@pec.it

OGGETTO: Proponente: BRI.ECO S.r.l.

D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, relativo ad impianto per il recupero di rifiuti inerti provenienti da opere di demolizioni o scavo, in zona industriale del Comune di Taviano (LE), ai Lotti n. 2a e 3a del Comparto 15 del P.I.P.. Comunicazione pubblicazione integrazioni documentali.

Parere.

Rif. nota Provincia di Lecce prot. n. 41404/2024 del 18.10.2024 (prot. ARPA n. 76186 del 18.10.2024).

Con riferimento alla nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 76186 il 18.10.2024 con la quale la Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica comunica la pubblicazione della documentazione integrativa al link https://www.provincia.le.it/paur_brieco, con la presente si trasmettono le osservazioni per gli aspetti di competenza della scrivente Agenzia.

Premesso che questa Agenzia ha fornito i seguenti pareri di competenza:

- con **nota prot. n. 87906 del 30.12.2021**, in merito alla documentazione pubblicata sul portale della Provincia di Lecce in data 21.03.2019, si chiedeva di fornire chiarimenti ed integrazioni; a tale richiesta il progettista ha risposto inviando la documentazione integrativa a cui l'A.C. forniva riscontro sollecitando un re-instradamento dell'istanza ed un inquadramento del procedimento amministrativo nell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e



- smi, concernente il PAUR, fermo restando la validità degli atti tecnici già proposti e dei pareri già acquisiti di amministrazioni ed enti territoriali;
- con **nota prot. ARPA Puglia n. 46025/2023 del 26.06.2023** con la quale venivano richieste ulteriori integrazioni;
 - con **nota prot. ARPA Puglia n. 75381/2023 del 15.11.2023** con la quale venivano richieste ulteriori integrazioni;
 - con **nota prot. ARPA Puglia n. 15166/2024 del 07.03.2024** con la quale venivano richieste ulteriori integrazioni;
 - con **nota prot. ARPA Puglia n. 49439/2024 del 14.06.2024** con la quale veniva fornito il parere di competenza;

e che il progettista ha fornito la documentazione integrativa ai fini dell'ottenimento del PAUR ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, rivista ed aggiornata secondo le prescrizioni fornite nei precedenti pareri; tutto ciò premesso, la presente valutazione si riferisce alla documentazione revisionata e trasmessa dalla Provincia di Lecce in data 18.10.2024.

Si riportano di seguito i riscontri forniti dal progettista alle integrazioni richieste da questa Agenzia nel parere nota prot. n. 49439 del 14.06.2024, rispettando e mantenendo il medesimo ordine numerico progressivo.

Piano di Monitoraggio Ambientale¹

Il proponente ha fornito il file in formato .pdf denominato "*BRI.ECO ALL_N_rev.7_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE*", tuttavia il documento riporta in copertina un numero ed una data di revisione non aggiornata "*rev.5, DICEMBRE 2023*".

2.1 Acque sotterranee

Si prende atto di quanto riportato nella documentazione progettuale revisionata (in particolare, cfr. documenti "*BRI.ECO ALL_G_rev 1_RELAZIONE IDROGEOLOGICA PER ACQUE METEO DOTT SARACINO*" e "*BRI.ECO ALL_N_rev 7_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE*") e si pongono, all'attenzione dell'Autorità Competente, le osservazioni che seguono:

1. in linea di massima, i fori di monitoraggio, così come proposti, dovranno essere adibiti alla sola osservazione delle acque sotterranee (e non ad altri usi);
2. la documentazione deve esplicitamente mostrare quali siano i piezometri di monte e di valle idrogeologici;
3. la figura 4 nel documento "*BRI.ECO ALL_N_rev 7_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE*" riporta l'erroneo riferimento alla falda profonda;
4. la documentazione non mostra la profondità di attestazione dei piezometri, nè le loro caratteristiche costruttive (fenestratura, rivestimento della colonna ecc.);
5. si ritiene opportuno includere, tra i parametri di monitoraggio delle acque sotterranee (falda superficiale) anche quello relativo alla piezometrica;
6. in considerazione dell'uso del sito e della risorsa idrica sotterranea, non si ritiene utile monitorare le acque sotterranee ai sensi del D. Lgs. 31/01;
7. in tabella 4 (documento "*BRI.ECO ALL_N_rev.7_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE*") nella riga "*Azioni da intraprendere in caso di criticità*" manca una previsione del tipo "*rimozione della causa delle criticità eventualmente riscontrate*" (per es.: rimozione di rifiuti o della causa di sversamento, ripristino di presidi ambientali ecc.);

¹ Allegato N, rev.7, Piano di Monitoraggio Ambientale e Controllo, Dicembre 2023



8. nel Paragrafo n. 5 (documento “*BRI.ECO ALL_N_rev.7_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE*”) sono indicati 3 punti di monitoraggio delle acque sotterranee (in realtà sono 4).

In relazione a quanto sopra, per quanto in capo alla scrivente Agenzia, si propone all’Autorità Competente di approvare il documento “*BRI.ECO ALL_N_rev.7_PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE*” rielaborato secondo quanto espresso nei precedenti punti da 1 a 8.

2.3 Rifiuti in ingresso:

- Analisi obbligatorie:

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in merito alle verifiche obbligatorie sui rifiuti in ingresso che saranno effettuate almeno 2 all’anno sui rifiuti scelti a campione tra i carichi più significativi (oltre i 30 mc), in modo da confermare gli esiti delle analisi dei produttori e verificare la correttezza dei dati riportati nei RdP forniti dagli stessi. Si ribadisce quanto già espresso nel precedente parere in merito al periodo di conservazione del campione presso l’impianto che dovrà essere non inferiore ad un anno e non un mese come riportato dal proponente.

Il proponente ha reso coerenti le dichiarazioni in merito alla gestione del rifiuto non conforme, il quale verrà destinato ad altro impianto autorizzato dalla stessa ditta in qualità di nuovo detentore del rifiuto².

Si ribadisce quanto espresso nel precedente parere in merito all’obbligo di tenere separati, nell’area di emergenza, i rifiuti risultati non conformi a seguito delle verifiche analitiche da quelli in attesa di essere sottoposti alle suddette verifiche, nonché di identificare le diverse tipologie con apposita cartellonistica.

In merito al **monitoraggio degli scarichi idrici e delle acque meteoriche** di cui al par. 4.4, si chiede di integrare la tabella a pag. 22 con tutti i parametri previsti dalla tabella 4 dell’All. 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006

Applicazione della disciplina EoW³

Il proponente ha fornito il file in formato .pdf denominato “*BRI.ECO ALL_P1_rev.7_RELAZIONE EOW DM 152.2022*”, tuttavia il documento riporta in copertina un numero ed una data di revisione non aggiornata “*rev.5, DICEMBRE 2023*”.

3.2 Controlli supplementari: Si rimanda a quanto indicato al punto 2.3 del presente parere.

3.3 Elenco EER trattati: Criticità superata.

Studio d’Impatto Ambientale⁴

Il proponente ha fornito il file in formato .pdf denominato “*BRI.ECO ALL_B_rev.7_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE*”, tuttavia il documento riporta in copertina un numero ed una data di revisione non aggiornata “*rev.5, DICEMBRE 2023*”.

² Ibidem, pag. 27/37

³ Allegato P1, rev. 7 - *Relazione disciplina End of Waste per materiali trattati con il DM 152/2022*, Dicembre 2023.

⁴ Allegato B, rev.7 - *Studio d’Impatto Ambientale*, Dicembre 2023



4.6 Criticità superata. Il proponente ha riportato nella tabella di cui al par. 1.3 a pag.13 le quantità di messa in riserva per ogni EER in maniera coerente con quelle riportate nella relazione generale alla tabella 3 a pag. 17.

Acque Meteoriche di Dilavamento⁵

Criticità precedentemente superata. Si prende atto di quanto dichiarato dal progettista sulle oscillazioni periodiche del tetto della falda e si rimarca il concetto secondo cui il letto della trincea disperdente debba essere attestato in posizione tale da garantire, nell'arco dell'anno, il rispetto di un adeguato franco di sicurezza.

Stante quanto su rappresentato, la valutazione tecnica dell'Agenzia resta subordinata al superamento delle criticità/carenze evidenziate e alla conseguente produzione dei necessari chiarimenti/integrazioni. Inoltre, in considerazione del fatto che la documentazione progettuale sarà parte integrante dell'autorizzazione ambientale, il proponente dovrà riportare sulla copertina della documentazione stessa, il numero di revisione e la data di aggiornamento a cui appartengono.

Il Dirigente

Articolazione Pareri-Autorizzazioni

dott. geol. Oronzo Simone

Il Direttore dell'U.O.C. Territorio

del DAP di Lecce

dott. Antonio D'Angela

Il GdL

dott.ssa sc. amb. Sabina Calogiuri

dott. ing. Riccardo Iennarelli

⁵ Allegato F, rev.5 - *Acque meteoriche di dilavamento*, Dicembre 2023.